CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Oggetto: Autorizzazione alla spesa per l'affidamento a Trentino Digitale S.p.A. della gestione del sistema informatico del Consiglio regionale per la sede di Trento e di Bolzano sull'infrastruttura Data Center di Trentino Digitale – Impegno di spesa euro 7.265,51 (I.V.A. 22% compresa) – CIG B278AE2C6E

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m. che, all'art. 38, prevede l'applicazione della normativa della Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, di cui alle leggi provinciali n. 23 del 16 luglio 1990 e n. 26 del 10 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 che ne prevede l'applicazione anche per le attività della Regione Trentino - Alto Adige;

visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002 n. 2, ove è previsto che "La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1, comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato";

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, in materia di attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento e il relativo regolamento di attuazione, DPGP n. 10-40/Leg. del 22 maggio 1991;

vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici);

visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 1 della citata legge n. 2/2016, il quale prevede che "Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici.";

visto il decreto legislativo D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78", recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ed in particolare l'art. 1, rubricato "*Principio di risultato*" che si traduce nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

- l'art. 2, rubricato "Principio di fiducia", finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni; - l'articolo 3, ai sensi del quale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità; - l'art. 7, comma 1, che introduce il principio di autoorganizzazione amministrativa prevedendo che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi; - l'art. 7, comma 2, che stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, mediante un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, tenuto conto che i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato; - l'art. 3, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, che definisce "affidamento in house", l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'art. 2, comma 1, lettera o) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'art. 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dell'art. 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2/2014/UE e dell'art. 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'art. 28, paragrafi 1,2 e 3 della direttiva 24/2014/UE; l'art. 23, comma 5, laddove prevede che l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.... e che "tale obbligo sussiste anche in ipotesi di affidamenti diretti a società in house di cui all'art. 7, comma 2";

richiamato altresì il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

vista la normativa in materia di amministrazione digitale e transizione digitale e in particolare il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e le disposizioni connesse e attuative, ivi comprese le linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID);

visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024 (approvato, in attuazione dell'articolo 14-bis del citato codice dell'amministrazione digitale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023) strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, quella della pubblica amministrazione italiana, attraverso la declinazione della strategia in materia di digitalizzazione in indicazioni operative, quali obiettivi e risultati attesi, riconducibili all'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni;

dato atto che, le pubbliche amministrazioni e, pertanto, anche il Consiglio regionale, sono tenute ad attuare la sopra richiamata normativa anche nel contesto dell'agenda digitale europea, nazionale e locale con i relativi obiettivi;

dato atto che, la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 19 luglio 2023, n. 37, in attuazione della sopra citata normativa, ha disposto, fra l'altro:

- di individuare Trentino Digitale S.p.A. - società "in house" della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol - quale società presso cui poter provvedere - nell'ambito e nei limiti di quanto

- disposto dalla normativa e dal sistema organizzativo di riferimento per l'acquisizione di servizi ICT per il Consiglio regionale;
- di approvare lo schema di convenzione con Trentino Digitale S.p.A. per l'erogazione di servizi ICT per il Consiglio regionale;
- di demandare l'attuazione della convenzione al Segretario generale con facoltà di delega al Vicesegretario generale anche per l'attuazione parziale - che provvede avvalendosi degli uffici consiliari competenti, secondo quanto disposto in particolare dal regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale;

preso atto che, in esecuzione del provvedimento di cui all'alinea precedente, in data 24/08/2023 è stata stipulata la convenzione con la società Trentino Digitale S.p.A. (prot. 39 – CR_TAAS), avente ad oggetto "Convenzione tra il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige e la società Trentino Digitale S.p.A. per l'erogazione dei servizi ICT utilizzati dal Consiglio regionale" della durata di anni 2 (due) dalla sottoscrizione che definisce, fra l'altro, i principali ambiti di attività che Trentino Digitale S.p.A. si impegna a realizzare, tramite singoli atti di incarico, in favore del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige;

tenuto conto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2024, è stato approvato il nuovo Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026 che si inserisce nel più ampio contesto di riferimento definito dal programma strategico "Decennio Digitale 2030", istituito dalla Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che, in una logica di miglioramento continuo, ha l'obiettivo di fornire una visione complessiva della Pubblica Amministrazione digitale che parte dal "sistema informativo" del singolo ente per arrivare a definire le relazioni con i servizi, le piattaforme e le infrastrutture nazionali erogate a livello centrale;

dato atto che, ai sensi della citata convenzione stipulata in data 24/08/2023, il Consiglio regionale ha chiesto alla società Trentino Digitale S.p.A. di presentare un'offerta per la gestione del sistema informatico della sede di Trento e di Bolzano sull'infrastruttura Data Center della stessa società, in adesione, fra l'altro, alla sopra citata normativa in materia di amministrazione digitale e transizione digitale, di cui in particolare al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e alle disposizioni connesse e attuative, ivi comprese le linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID);

vista l'offerta presentata dalla società in data 05 giugno 2024, prot. 2072-A (di seguito "proposta"), avente ad oggetto la proposta tecnico - economica per la fornitura di servizi cloud infrastrutturali laaS QC1 e di cybersecurity, formulata sulla base delle richieste specifiche del Consiglio regionale;

rilevato che la proposta presentata da Trentino Digitale S.p.A. prevede una durata contrattuale del servizio fino al 31 dicembre 2024 a decorrere dalla data di attivazione dello stesso, così come definita all'articolo 2 della proposta, che viene individuata nel 01 ottobre 2024;

visti i prezzi indicati nella proposta che sono quantificati in complessivi euro 4.005,00 (oltre ad IVA), *una tantum,* per l'attivazione dei nuovi servizi ed euro 7.801,35 (oltre ad IVA), per canoni annui relativi ai diversi servizi;

dato atto che i servizi offerti da Trentino Digitale S.p.A. sono attualmente erogati da altro operatore economico con costi sensibilmente superiori rispetto all'offerta presentata dalla stessa società:

rilevato, ancora, che la proposta prevede la migrazione dei dati consiliari, nel rispetto delle prescrizioni AGID, adottando, per altro, criteri di sicurezza quali il "Disaster Recovery", ovvero il

processo di ripristino dei sistemi informatici e dei dati dell'organizzazione in seguito a un evento catastrofico, naturale o derivante dall'azione dell'uomo, ivi inclusi possibili attacchi hacker, con evidente riduzione del potenziale rischio legato alla perdita di dati;

dato atto della necessità di tutelare il Consiglio regionale dai rischi, anche economici, derivanti dal solo parziale allineamento alle disposizioni previste in ambito nazionale per i servizi ICT e rilevato che Trentino Digitale S.p.A., società in house della Regione, offre servizi ICT indispensabili per il corretto funzionamento della struttura informatica consiliare;

considerato che, la normativa nazionale in materia di affidamenti alle società in house, come richiamata e modificata dal citato Codice appalti, prevedendo, fra l'altro, la valutazione di congruità economica dei prezzi offerti stabilisce che "i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";

rilevato che, la valutazione puntuale di congruità economica di tutti i servizi offerti, in particolare nella materia dei servizi ICT, non è sempre agevole per il non del tutto allineamento dell'offerta complessiva rispetto alla valutazione di singoli servizi presenti nel mercato e che pertanto tale valutazione con riferimento alla proposta di Trentino Digitale S.p.A., con i limiti descritti, può essere comparata solo in parte con quanto offerto dalle centrali di committenza sopra indicate;

preso atto che, dai decreti n. 246 e n. 248 del 27 marzo 2024 adottati dalla Dirigente della Ripartizione IV - Risorse strumentali della Regione Trentino-Alto Adige, la suddetta valutazione risulta già operata da parte della stessa Regione per l'affidamento a Trentino Digitale S.p.A. della medesima categoria di servizi di quelli necessari al Consiglio regionale;

rilevato che, ai decreti citati, è allegato il verbale della riunione del Gruppo di Lavoro - riunitosi in data 11 marzo 2024, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 57 di data 08.04.2015, e prodotto dall'Ufficio informatica e digitalizzazione della Regione – con il quale è stata valutata, fra l'altro, la congruità economica delle tariffe praticate da Trentino Digitale S.p.A., quale società "in house" della Regione, per i servizi offerti;

tenuto conto che tra i servizi offerti sono compresi i servizi di connettività, di gestione delle reti locali (LAN) e di gestione della sicurezza nonché i servizi di Data Center;

rilevato che il suddetto Gruppo di lavoro ha esaminato ed approvato il contenuto dei contratti de quo e la congruità del prezzo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 36/2023, e, per i servizi di connettività, di gestione delle reti locali (LAN) e di gestione della sicurezza, risultano essere state raffrontate le condizioni praticate da Trentino Digitale S.p.A. e quelle risultanti dall'accordo quadro Consip "SPC 2 connettività" aggiornato al 1° settembre 2021, quale miglior prezzo praticato dagli operatori di TLC alla Pubblica Amministrazione e la convenzione APAC Irideos;

preso atto che la predetta valutazione, come riportato nel citato decreto della Regione Trentino-Alto Adige n. 248/2024 "ha consentito di appurare come siano notevolmente più vantaggiose le condizioni relative all'offerta di Trentino Digitale S.p.A. rispetto ai prezzi praticati da entrambe le possibili alternative considerate, le quali hanno infatti reso di tutta evidenza un sensibile scostamento economico che ha fatto propendere per l'opzione rappresentata dalla società in house, capace di offrire una prestazione a prezzi altamente competitivi per i servizi di cui vi è necessità";

tenuto conto che con riferimento ai servizi di Data Center, il Gruppo di lavoro citato premettendo che "....si tratta di servizi offerti agli Enti locali per la gestione del SINET - Sistema informativo elettronico trentino - di cui all'art. 5 della Legge Provinciale n. 16/2012, gestione soggetta

a direzione e coordinamento della Provincia autonoma di Trento, in quanto sottoposta a controllo analogo della Provincia autonoma di Trento e di altri Enti locali trentini, tra i quali la Regione. Le tariffe e le condizioni praticate agli Enti del SINET della Provincia autonoma di Trento sono previste dal listino di Trentino Digitale S.p.A.." ha evidenziato che nella valutazione di congruità sono state messi in risalto anche gli elementi qualificanti del servizio prestato da Trentino Digitale S.p.A;

ritenuto che il Consiglio regionale deve tenere conto delle risultanze del gruppo di lavoro di cui sopra, anche a mente di quanto riportato nella citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37/2023, laddove si prende atto "anche alla luce delle disposizioni e del quadro normativo richiamato, che il Consiglio regionale è organo della Regione riconducibile, sotto un profilo finanziario, al sistema amministrativo/finanziario regionale, e che partecipa assieme alla Giunta regionale - e attraverso quest'ultima nell'ambito dei rapporti tra organo legislativo ed esecutivo del medesimo Ente - alla funzione di indirizzo e controllo sulla società Trentino Digitale S.p.A.";

dato atto che la valutazione di congruità svolta dal gruppo di lavoro della Regione più volte richiamato è pienamente utilizzabile nell'ambito dei sopra acclarati rapporti istituzionali e, anche considerato l'importo non elevato e ben al di sotto dei limiti stabiliti per gli affidamenti diretti, l'eventuale riproposizione di un similare gruppo di lavoro determinerebbe la palese violazione dei principi di cui al codice degli appalti in materia di economicità e speditezza;

dato atto che la valutazione di congruità è riferita all'anno 2024 e che tale scadenza incide sulla durata dell'affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento;

considerato altresì che la società Trentino Digitale S.p.A. vanta una comprovata esperienza nella gestione di attività di supporto tecnico specialistico maturata e consolidata nel tempo nei confronti degli Enti pubblici locali;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 24 marzo 2022, n. 15 e s.m., relativa all'approvazione del Regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale, come modificata dalla delibera 7 agosto 2023, n. 41;

ritenuto quindi di approvare la corrispondente spesa complessiva di euro 5.955,34 oltre ad IVA per le prestazioni indicate nella proposta progettuale citata, ritenendo congrua l'offerta per le motivazioni sopra specificate;

considerato che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

visto che è stato acquisito il DURC dell'operatore economico e che lo stesso risulta regolare; preso atto che i rapporti saranno perfezionati ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. 23/1990;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 47 del 20 settembre 2023;

considerato di far fronte alla somma complessiva derivante dal presente atto come di seguito indicato:

 impegno della somma complessiva euro 7.265,51 (I.V.A. compresa) sulla prenotazione fondi n. 40-2023 autorizzata con proprio decreto di data 28 dicembre 2023 n. 180, del capitolo 545 - piano finanziario U.1.03.02.19.004, dell'esercizio 2024, dando atto che l'obbligazione giuridica sarà esigibile nell'anno in corso;

decreta

- di approvare, per le motivazioni citate nelle premesse, la spesa complessiva di euro 7.265,51, lva inclusa, per l'affidamento dei servizi funzionali alla migrazione del sistema informatico del Consiglio regionale, per la sede di Trento e di Bolzano, verso l'infrastruttura Data Center centralizzata presso il Data Center di Trentino Digitale S.p.A., specificati in dettaglio nella proposta progettuale della società di data 05 giugno 2024 prot. 2072 -A e nel rispetto di quanto previsto nella convenzione stipulata con la società Trentino Digitale S.p.A. in data 24/08/2023 prot. n. 39, avente ad oggetto "Convenzione tra il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige e la società Trentino Digitale S.p.A. per l'erogazione dei servizi ICT utilizzati dal Consiglio regionale;
- di affidare alla Società TRENTINO DIGITALE S.p.A. con sede in Trento, Via Gilli, 2 (C.F. 00990320228), i servizi con le modalità e nei tempi previsti nella proposta progettuale indicata al punto 1;
- 3. di dare atto che tali servizi saranno attivati a partire dal 01 ottobre 2024 e si concluderanno il 31 dicembre 2024, salvo proroga concordata tra le parti;
- 4. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. Trento 23/1990;
- 5. di far fronte alla spesa complessiva di cui al punto 1 come di seguito indicato:
 - impegno della somma complessiva euro 7.265,51 (I.V.A. compresa) sulla prenotazione fondi n. 40-2023 autorizzata con proprio decreto di data 28 dicembre 2023 n. 180, del capitolo 545 - piano finanziario U.1.03.02.19.004, dell'esercizio 2024, dando atto che l'obbligazione giuridica sarà esigibile nell'anno in corso;
- 6. di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni su presentazione di idonea documentazione contabile;
- 7. di dare atto che nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della pubblica amministrazione di cui in particolare alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, nonché al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.";

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e s.m. LA DIRETTRICE REGGENTE DELL'UFFICIO BILANCIO E APPALTI - dott.ssa Cristina Zambaldi – (firmato digitalmente) IL SEGRETARIO GENERALE
- dott. Jürgen Rella (firmato digitalmente)



CZ/EL/md

Firmato digitalmente da:

Zambaldi Cristina

Firmato il 19/07/2024 17:40

Seriale Certificato: 2683827

Valido dal 18/08/2023 al 18/08/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA